

S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. *75* del *23-06-2022*

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario 2021 per la determinazione della TARI del Comune di LICATA (AG), in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019.

PREMESSO:

- CHE con la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, è stata istituita la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- CHE il suddetto articolo 1, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro prevede:
 - a) al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
 - b) al comma 683 che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;
- CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- CHE l'ARERA con deliberazione n. 443 del 31/10/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

- CHE l'allegato A della predetta deliberazione individua il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR), un nuovo metodo per la costruzione del piano economico finanziario;

ATTESO

- CHE l'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF prevede specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario (di seguito anche: PEF), secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);

- CHE la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell'art. 6 della deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, che prevede il seguente iter:

- a) il soggetto gestore, cioè chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario, che può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo, predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale "grezzo", redatto secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A alla deliberazione 443/2019), e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, di seguito "ETC", cioè l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed attivo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, effettua la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti, entro 30 giorni dall'assunzione delle determinazioni;
- c) l'ARERA approva i Piani Economici Finanziari. Nelle more dell'approvazione del PEF da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione. Fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di validazione;

DATO ATTO

- CHE il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- dalla dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- da eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente (comma 6.2);

- CHE la SRR ATO 4 è Ente Territorialmente Competente (ETC), per le finalità di cui alla Deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, cui sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del Comune;
2. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
3. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni";

CONSIDERATO

- CHE, in ottemperanza della Legge Regionale n. 9 dell'8 aprile 2010, il Comune di LICATA, assieme ad altri Comuni della Provincia di Agrigento, nonché al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ha costituito con atto rep. N. 17911 del 09/12/2013 una società consortile a responsabilità limitata denominata "SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO 4 AGRIGENTO EST (SRR ATO 4)";
- Che scopo della SRR è quello di assicurare l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di dell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento (ATO 4);

CONSIDERATO, altresì

- CHE il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è affidato a RTI Iseda srl (Capogruppo) & Associate;
- CHE il contratto di affidamento per il servizio di igiene urbana riguarda in particolare i "Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, incluso il conferimento agli impianti di smaltimento autorizzati; servizi di pulizia del territorio; gestione del centro di raccolta comunale (...)";
- CHE il Comune medesimo svolge l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;

VISTI E RICHIAMATI

- il D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" (di seguito: deliberazione 102/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: deliberazione 238/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2020, 299/2020/R/RIF, recante "Differimento dei termini di cui alla deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF in materia di copertura dell'esposizione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati a

seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; il documento per la consultazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 189/2020/R/RIF recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: documento per la consultazione 189/2020/R/RIF);

- la determina 27 marzo 2020, 02/DRIF/2020, recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari" (di seguito: determina -02/DRIF/2020);

- il Comunicato dell'Autorità 6 luglio 2020, recante "Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2020";

- la nota prot. n. 29591 del 27/05/2022 (agli atti prot. n. 3553 del 27/05/2022), con la quale il comune di Licata ha comunicato l'approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario e contestualmente ha chiesto alla SRR, la revisione del PEF 2021. In particolare l'Ente ha rappresentato che è stato chiesto il seguente parere al Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari interni Territoriali- Direzione Centrale della Finanza locale: " se i dati di calcolo del PEF 2020 elaborato dalla società incaricata, debbano essere ricondotti a quanto statuito dall'art. 243 bis c. 8 lett. C, del TUEL o se l'Ente debba applicare la metodologia di calcolo ARERA.. In riscontro alla predetta richiesta in Ministero dell'Interno con nota PEC prot. n° 154916 del 24/11/2021, ha rappresentato che: fatta salva la verifica dell'esattezza dei calcoli effettuati dalla Società incaricata e rammenta la natura speciale del corpus normativo relativo al Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, si ritiene di dover dare prevalenza al disposto dell'art. 243 bis, comma 8-lett.c del TUEL laddove è previsto che per tutta la durata del piano l'ente è tenuto ad assicurare con i proventi della tariffa, la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani"

- con la stessa nota prot. n. 29591 del 27/05/2022, sono stati trasmessi, L'allegato 1 MTR, la relazione d'accompagnamento e la dichiarazione di veridicità del sindaco di Licata,

- il P.E.F. 2021 del Comune di Licata contiene i dati e le informazioni previste dalla deliberazione ARERA n. 43/2019/R/rif del 31/10/2019 e ss.mm.ii. (18.3), ed in particolare:

- il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei R.S.U con la tabella Appendice 1 MTR che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti;

- la relazione di accompagnamento, Appendice 2 MTR;

- la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante dell'Ente;

- la relazione del Piano Economico e finanziario e la dichiarazione di veridicità del gestore dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU RTI ISEDA srl (Capogruppo RTI) e associate, ECOIN srl, ICOS srl; TRAINA srl, SEAP srl, SEA srl;

- la deliberazione di C.C. n. 35 del 28/3/2019 con cui il Comune ha approvato le tariffe TARI del PEF anno 2019;

- la deliberazione di C.C. n. 120 del 12/12/2019 il Comune ha approvato la rimodulazione delle tariffe TARI del PEF anno 2019;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 07/04/2017, verbale n. 7, con la quale il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, è stato nominato Direttore Generale della SRR;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 25/05/2020, verbale n. 7, con la quale sono state attribuite specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale;

- la deliberazione del CDA della S.R.R. nella seduta n. 6 del 20/05/2022, con la quale è stato delegato il Direttore Generale a validare i Piani Economici Finanziari predisposti dai Comuni, previa istruttoria da parte del RUP, individuato dallo stesso Direttore;

- la Determinazione del Direttore Generale n. 70 del 15/06/2022 con cui si è proceduto a validare il Piano Economico-Finanziario 2020 del Comune di Licata;

DATO ATTO

- CHE, ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019, il gruppo interno della SRR appositamente nominato, dopo aver svolto adeguata istruttoria, sulla base della documentazione inviata ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF e successive modifiche ed integrazioni, ha verificato la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2, essendo stati adempiuti gli obblighi di trasmissione degli atti e delle informazioni inerenti alla predisposizione tariffaria per l'anno 2021 nelle forme e nelle modalità previste;
 - CHE, in particolare, il piano economico finanziario - nel quale risultano esplicitate, per l'anno 2021, le entrate tariffarie massime ammissibili nel rispetto del limite di crescita annuale (riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A) - è stato elaborato coerentemente con gli obiettivi definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - CHE la tabella Appendice 1 MTR riporta i costi relativi al PEF 2021 che, a seguito dell'inserimento dei parametri di competenza della Società d'Ambito, ammonta ad €. 7.921.237;
 - CHE per l'anno 2021 l'importo articolato nel rispetto del limite di crescita è pari ad €. 7.921.237;
 - CHE, ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente;
- Per tutto quanto sopra

DETERMINA

1) di validare il piano economico finanziario per la determinazione della TARI del Comune di LICATA anno 2021, comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato 1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n.443/2019;


2) di stabilire che la Σ Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) ammontano ad €. 7.921.237 come di seguito indicato:

LICATA PEF 2021			
	Tmax (Tariffa massima applicabile) nel rispetto del limite di crescita	TVa (Tariffa Variabile)	TFa (Tariffa Fissa)
2021	7.921.237 €	5.213.937 €	2.707.300 €

come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 443/2019, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) di trasmettere all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario ed alla relazione di accompagnamento;
- 4) di trasmettere, altresì, la presente Determinazione al Comune di Licata per tutti gli adempimenti di competenza;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri



S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

ISTRUTTORIA PROPEDEUTICA ALLA VALIDAZIONE DEL P.E.F. 2021 DEL COMUNE DI LICATA (AG)

OGGETTO: Deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA). Istruttoria propedeutica alla validazione del Piano economico-finanziario (PEF) del Comune di Licata ai fini dell'approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2021.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Giusta nomina Direttore determina n. 50 del 24.05.2022

Premesso che:

- con nota prot. 46531/2021 del 3/08/2021 (agli atti prot. n. 3960 del 04/08/2021) e con successiva nota prot. 52833/2021 del 13/09/2021 (agli atti prot. n. 4394 del 13/09/2021) è stata trasmessa dal Comune la documentazione del PEF Arera 2021 per la successiva validazione e per gli adempimenti conseguenziali.

- con nota prot. n. 4424 del 15/9/2021 il Gruppo di validazione della SRR, pur ritenendo validabile il PEF, ha chiesto ulteriore documentazione integrativa, rilevando che, dall'esame della relazione Appendice 2 del PEF trasmessa il 13/9/2021, il redattore del PEF ha considerato per il 2021 i costi del nuovo gestore RTI Iseda srl & associate e non i costi del gestore APEA srl che ha effettuato il servizio nel 2019;

- con nota prot. n. 54660 del 21/9/2021 (agli atti prot. n. 4483 del 21/9/2021), il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Licata ha trasmesso la documentazione richiesta;

- la Deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31/10/2019 e ss.mm.ii. fissa le modalità per la predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe Tari e della tariffa corrispettiva;

- con nota prot. n. 4000 del 15.06.2022 questa SRR ha trasmesso al Comune di Licata la Determinazione del Direttore Generale n. 70 del 15/06/2022 con cui si è proceduto a validare il Piano Economico-Finanziario 2020 del Comune di Comune di Licata, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e ss.mm.ii..

- Con Determina n. 116 del 24/09/2021 era stato validato il PEF 2021 del comune di Licata;

TENUTO CONTO

-CHE con nota prot. n. 29591 del 27/05/2022 (agli atti prot. n. 3553 del 27/05/2022),il comune di Licata ha comunicato l'approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario e contestualmente ha

chiesto alla SRR, la revisione del PEF 2020. In particolare l'Ente rappresenta che è stato chiesto il seguente parere al Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari interni Territoriali- Direzione Centrale della Finanza locale: “ se i dati di calcolo del PEF 2020 elaborato dalla società incaricata, debbano essere ricondotti a quanto statuito dall'art. 243 bis c. 8 lett. C, del TUEL o se l'Ente debba applicare la metodologia di calcolo ARERA.. In riscontro alla predetta richiesta in Ministero dell'Interno con nota PEC prot. n° 154916 del 24/11/2021, ha rappresentato che: fatta salva la verifica dell'esattezza dei calcoli effettuati dalla Società incaricata e rammentata la natura speciale del corpus normativo relativo al Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, si ritiene di dover dare prevalenza al disposto dell'art. 243 bis, comma 8-lett.c del TUEL laddove è previsto che per tutta la durata del piano l'ente è tenuto ad assicurare con i proventi della tariffa, la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani”

Ciò premesso,

Vista la deliberazione del CDA della S.R.R. nella seduta n. 16 del 18/12/2020 con la quale è stato delegato il Direttore Generale a validare i Piani Economici Finanziari predisposti dai Comuni, previa istruttoria da parte di un gruppo di dipendenti, individuati dallo stesso Direttore;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 29/12/2020 con la quale si è proceduto ad individuare il gruppo per la validazione dei PEF dei Comuni Soci ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e ss.mm.ii.;

-VISTA la deliberazione del CDA della S.R.R. nella seduta n. 6 del 20/05/2022, con la quale è stato delegato il Direttore Generale a validare i Piani Economici Finanziari predisposti dai Comuni, previa istruttoria da parte del RUP , individuato dallo stesso Direttore;

-Vista la nota prot. n. 29591 del 27/05/2022 , con la quale il Comune di Licata ha trasmesso il PEF per l'anno 2021 e i relativi allegati;

- 1) relazione di accompagnamento- Appendice 2;
- 2) PEF 2020 Appendice 1 MTR rivisto alla luce del parere espresso da Ministero dell'Interno;
- 3) dichiarazione veridicità del Sindaco;

Il sottoscritto geom. Pasquale Traina, esaminato il P.E.F. del Comune di LICATA che contiene i dati e le informazioni previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e ss.mm.ii.. (18.3), ed in particolare:

- a) il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei R.S.U con la tabella Appendice 1 MTR che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- b) relazione di accompagnamento, Appendice 2 MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante dell'Ente;
- d) la relazione del Piano Economico e finanziario e la dichiarazione di veridicità del gestore dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU Ditta Iseda srl, capogruppo RTI e associate, ECOIN srl, ICOS srl; TRAINA srl, SEAP srl, SEA srl;
- e) deliberazione di C.C. n. 35 del 28/3/2019 con cui il Comune ha approvato le tariffe TARI del PEF anno 2019.
- f) deliberazione di C.C. n. 120 del 12/12/2019 con la quale il Comune ha approvato la rimodulazione delle tariffe TARI del PEF anno 2019.

- g) Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 70 del 15/06/2022 con la quale è stato validato il Piano Economico-Finanziario 2020 del Comune di Licata;

Atteso che la tabella Appendice 1 MTR riporta i costi relativi al PEF 2021 che, a seguito dell'inserimento dei parametri di competenza della Società d'Ambito, ammonta ad **€.7.921.237,00**

Tutto ciò premesso,

assunte le opportune determinazioni di questo Ente territorialmente competente relativamente ai coefficienti di gradualità, alla verifica del limite di crescita, e alle grandezze fisico-tecniche di cui all'art.16 Allegato A, Il sottoscritto,

ATTESTA

la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni della documentazione trasmessa relativa al P.E.F. 2021 del Comune di Licata con il contenuto della Deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), e

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

di procedere alla formale validazione del PEF del Comune di Licata per l'anno 2021 per l'importo complessivo di **€ 7.921.237,00** come di seguito specificato;

LICATA PEF 2021			
	Tmax (Tariffa massima applicabile) nel rispetto del limite di crescita	TVa (Tariffa Variabile)	TFa (Tariffa Fissa)
2021	7.921.237 €	5.213.937 €	2.707.300 €

Aragona, 20/06/2022

ILRUP
Geom. Pasquale Traina

